

Intervento

Banche e reati, basta applicare le norme

di **Alberto Crespi**
e **Giovanni Paolo Accinni**

Francesco Greco - che trae con sé autorità e credibilità quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano - ha recentemente proposto l'introduzione nel sistema di un "codice penale bancario" considerando la minore efficacia della tutela penale del risparmio che sarebbe emersa da quando la Cassazione a Sezioni Unite penali ha escluso che i banchieri potessero considerarsi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Non poche, tuttavia, potrebbero essere le perplessità non appena ci si domandi se una tutela più efficace possa realmente attendersi da un recupero della natura di ente pubblico da parte di qualsivoglia azienda creditizia, oppure se si debba optare per una nuova normativa che attribuisca direttamente al giudice ordinario quegli stessi poteri che, in detta materia, ha fin qui avuto unicamente il giudice amministrativo.

Va subito precisato, al riguardo, che le ragioni per le quali la Suprema Corte già nel 1987 aveva ritenuto che l'attività bancaria si collochi, indipendentemente dalla natura dell'ente che la esercita, nella sfera privata non hanno certo smarrito oggi la propria valenza. Tanto nella gestione dell'intermediazione creditizia quanto nei rapporti con i destinatari dei servizi si continua invero ad operare secondo moduli e strumenti negoziali di diritto privato. Le modalità di accesso all'attività bancaria sono sottratte alla discrezionalità della Banca d'Italia e vincolate al rispetto di condizioni oggettive. Decisiva resta poi l'esigenza del Dpr 350/1985 allora volta a favorire la creazione di un contesto concorrenziale fra gli istituti di credito ove operare in condizioni di

uguaglianza e che, ora, non si comprenderebbe perché dette condizioni dovrebbero cessare.

Pubblici ufficiali dotati di penetranti poteri, pertanto, già esistono e sono la Banca d'Italia e la Consob. Il ruolo tradizionale di tutela delle realtà dinamiche quali (anche) quelle del risparmio è infatti - per assai lunga tradizione - di "proprietà" del diritto amministrativo chiamato a esercitare il "comando" ed il "controllo" a specifica tutela degli interessi della collettività: una sorta di tutela precauzionale che può essere assicurata solo in sede amministrativa e dalle relative authority. Poco viceversa potrebbe operare il ricorso (più o meno sistematico) alla sanzione penale: dopo la sostanziale e sconsiderata depenalizzazione patita dal falso in bilancio con la "disciplina" del 2002, e nonostante gli interventi del legislatore del 2015 e la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte regolatrice in data 31 marzo 2016 che hanno ben rivitalizzato la fattispecie di falsità nei bilanci; e nonostante, ancora, l'intensificarsi delle indicazioni della stessa Bce, i procedimenti per falsità dei bilanci delle banche sono pur sempre una rarità (nonostante situazioni di indubbia gravità segnalate dalla stampa quotidiana).

Se questi sono gli umori è doverosa saggezza rinunciare ad ogni intervento sul tessuto normativo, ancorché suggerito dalle migliori intenzioni, evitando così anche il rischio di ritorni a passati già risolti. In caso di "ombre" o sospetti l'ufficio del pubblico ministero può sempre intervenire chiedendo chiarezza o invio di documentazione: è suo diritto. Ma soprattutto è altresì interesse di tutti.

*Alberto Crespi è Emerito dell'Università Statale
Giovanni Paolo Accinni è avvocato in Milano*